

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00267

presentata da

DONATELLA PORETTI

lunedì 10 settembre 2007 nella seduta n.201

La Commissione XII,

premesso che:

è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10, del 13 gennaio 2007, l'Ordinanza «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani»;

accanto ad alcune disposizioni positive previste nella prima stesura dell'Ordinanza contro collari elettrici e menomazioni fisiche, ve ne sono alcune nuove rispetto alle passate Ordinanze del precedente Governo che peggiorano la tutela degli animali e rischiano di stimolarne l'aggressività. Tra queste spiccano: l'articolo 2, comma 2, che obbliga sempre a guinzaglio e museruola i cani delle razze e incroci elencati nell'allegato dell'Ordinanza diminuendo così le possibilità di socializzazione e l'articolo 5, comma 5, dell'Ordinanza per la parte in cui, di fatto, autorizza la soppressione di cani solo per l'appartenenza ad un razza o ad un incrocio di una razza.

Quest'ultima disposizione si pone in contrasto con l'articolo 6, comma 2, della legge del 14 agosto del 1991, numero 281, che prevede tale estremo atto solo per i cani di comprovata pericolosità, a prescindere dalla razza d'appartenenza;

L'Ordinanza del 28 marzo 2007, con titolo: «Modifica all'Ordinanza Ministeriale 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani"», ha eliminato il divieto di menomazioni fisiche, in particolare il taglio della coda, e tolto l'autorizzazione alla soppressione del cane per la mera appartenenza ad una razza. Con le citate modifiche dell'Ordinanza del 13 gennaio 2007 si è quindi compiuto, rispetto al regime previgente, un passo avanti, non essendo più consentita la soppressione per determinate razze, ma

anche uno indietro, reintroducendo le menomazioni fisiche;

riconosciuta l'esigenza di adeguare le procedure sanitarie al nuovo contesto di rischio caratterizzato da aggressioni o lesioni a fronte di un rischio infettivo pressoché nullo, vista la scomparsa della rabbia dal nostro paese, si richiede nelle professionalità delle aziende sanitarie locali una formazione in medicina comportamentale in grado di distinguere tra casi di morsicatura frutto di alterazioni comportamentali e casi di manifestazione del normale repertorio comportamentale privi di pericolosità di lesioni gravi;

la scelta del cane è compiuta spesso per moda e non in base ad una valutazione responsabile del contesto in cui verrà inserito l'animale, tenendo cioè in considerazione le esigenze di quest'ultimo in relazione all'habitat in cui vivrà;

l'individuazione dell'aggressività del cane in base alla razza costituisce un criterio non scientifico e fuorviante, sia perché la scienza veterinario-comportamentalista attesta che non esiste alcuna connessione tra la razza del cane e la sua aggressività, sia per il fatto che l'aggiornamento delle razze «aggressive» provoca gravi problemi di adeguamento e sia perché in Italia la grande maggioranza dei cani è rappresentata da meticci e solo alcune delle razze elencate nell'ordinanza del 13 gennaio 2007 sono effettivamente presenti sul nostro territorio;

da recenti dichiarazioni rese da esponenti governativi si è venuti a conoscenza della prossima stesura di un disegno di legge sulla pericolosità dei cani -:

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, prendendo in considerazione le seguenti esigenze e assumendo quale fondamento i sottoindicati criteri:

a) definire la responsabilità del proprietario e/o del detentore del cane in riferimento, in primis, a principi quali: la scelta della tipologia del cane, l'educazione data al cane e la sua mancata sottoposizione ad un intervento correttivo o terapeutico qualora abbia presentato le manifestazioni di un comportamento alterato rispetto a quello

socialmente accettabile nel contesto dove vivrà;

b) fare in modo che le aziende sanitarie locali distinguano, nel caso di morsicatura, tra morsicature avvenute come parte del normale repertorio comportamentale della specie canina giustificabile in un determinato contesto senza lesioni gravi e morsicature frutto di una alterazione del normale comportamento nel contesto specifico con lesioni gravi o con il rischio di future lesioni gravi;

c) graduare la responsabilità del proprietario e/o del detentore in considerazione del fatto che la persona è il primo acquirente dell'animale, o se ne è entrato in possesso successivamente per motivi assistenziali o di rieducazione comportamentale;

d) diffondere un'adeguata informazione tra coloro che si accingono ad acquisire a qualunque titolo un cane circa le caratteristiche dell'animale, tra le quali: il benessere, la salute, l'educazione, la prevenzione dei problemi comportamentali, le esigenze di vita le normative in vigore e gli altri fattori da tenere in conto per una scelta consapevole in considerazione anche dell'ambiente in cui il cane sarà inserito;

e) superare il criterio delle razze nell'individuazione dei cani aggressivi e, allo stesso tempo, ricercare una soluzione stabile e non d'emergenza, come quella delle ordinanze fin qui emanate ricercando criteri oggettivi nell'individuazione del cane pericoloso;

f) individuare le professionalità in grado di affrontare un intervento correttivo terapeutico di medicina comportamentale;

g) confermare, come da premessa dell'Ordinanza del 28 marzo 2007, il divieto di taglio di code e orecchie ai cani per fini estetici nonché la detenzione, la vendita e l'uso di collari o altri dispositivi elettrici;

h) affermare l'esclusività della competenza del Ministero della salute

sulla materia a tutela della salute pubblica e per il benessere degli animali;

i) vietare qualsiasi esibizione, gara, addestramento intesi a esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani;

l) ristabilire il reato previsto, prima delle modifiche apportate dall'articolo 33 della legge di depenalizzazione del 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di contravvenzione ex articolo 672 del Codice penale (rubricato: «Omissione di custodia e malgoverno di animali»), confermando le misure previste dal Regolamento di polizia veterinaria contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

(7-00267)

«Poretti, Azzolini, Chiaromonte, Mancuso, Mellano, Alessandri, Gioacchino Alfano, Boato, Cancrini, Cicu, Francescato, Giuditta, Lainati, Moroni, Pellegrino, Rivolta, Sanna, Trepiccione, Zanella, Widmann, Barbieri, Ceccacci Rubino».